

Primo piano | Abusivismo

La sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione al cittadino

# Serrara, il Comune “pasticcia” con l’autorizzazione paesaggistica per il condono

Gaetano Di Meglio

SERRARA FONTANA

Il Comune di Serrara Fontana aveva negato l’autorizzazione paesaggistica propedeutica al rilascio della sanatoria edilizia richiesta da un cittadino sulla base del parere negativo espresso però tardivamente dalla Soprintendenza. Una decisione non sufficientemente motivata e anche contraddittoria, quella dell’Ente. E mentre il Tar gli aveva dato ragione, ora il Consiglio di Stato ha annullato quel provvedimento di diniego. Il cittadino Trofa, difeso dall’avv. Bruno Molinaro, ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale risalente al 2020 chiamando in causa il Ministero della Cultura, di cui la Soprintendenza è organo periferico, e il Comune. Quest’ultimo non si è nemmeno costituito in giudizio, mentre il Ministero lo ha fatto solo formalmente. Una vicenda alquanto semplice, che viene riassunta nella sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione all’appellante. Il cittadino, «proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione e sito nel Comune di Serrara Fontana,



alla via Casale aveva presentato domanda di condono ai sensi della l. 724/1994 in relazione alla realizzazione di opere in ampliamento e difformità dall’autorizzazione edilizia del 9 gennaio 1991.

L’ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana, acquisito il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio, aveva redatto la relazione tecnica illustrativa di cui è menzione all’art.146, comma 7,

d.lgs. 42/2004, proponendo alla Soprintendenza la adozione del provvedimento di autorizzazione, in conformità del parere della commissione, “trattandosi di opere di ristrutturazione o ampliamento di un vecchio

**RETROMARCIA CONTRADDITTORIA**  
Sta di fatto che invece la Soprintendenza «esprimeva parere negativo dal momento che le opere abusive avevano alterato in maniera sostanziale il ma-

fabbricato baraccale. Le opere realizzate non hanno conformato ostacolo delle libere visuali essendo il fabbricato sottoposto ad altri fabbricati di maggiore altezza”». Dunque inizialmente per il Comune l’autorizzazione paesaggistica poteva “tranquillamente” essere rilasciata.

**ambrosino**  
**luce&gas**

**Passa all'energia ischitana!**

**rapporto diretto  
nessun call center  
risparmio garantito  
unica bolletta**

A Ischia, Barano, Casamicciola e Lacco Ameno la fornitura del gas metano e dell'energia elettrica ha un solo nome: Ambrosino. Tutto per l'energia!

**amico metano**  
**il metano a casa tua**

Chiamaci! Saremo noi a venire da te

Numero Verde **800-984226**

## Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di 4.000 euro

La Commissione locale per il paesaggio aveva espresso parere favorevole. Ma poi, di fronte al parere negativo fornito in ritardo dalla Soprintendenza, l'Ente aveva fatto marcia indietro adeguandosi. Per il Tar era tutto regolare, ma i giudici di secondo grado hanno accolto l'appello dell'avv. Bruno Molinaro

nufatto originario realizzato dopo il sisma del 1883 con un sistema denominato "baraccato" da tutelare perché considerato un metodo innovativo all'epoca per realizzare una costruzione antisismica».

E l'Ente faceva così retro-marcia: «Con il provvedimento impugnato il Comune di Serrara Fontana recependo il parere negativo della Soprintendenza, reso oltre il termine di 45 giorni, previsto dal comma 8 del richiamato art. 146 d.lgs. 42/2004, ha negato l'autorizzazione paesaggistica alla domanda di condono».

Per il Tar la decisione non era viziata: «La sentenza impugnata, dopo aver affermato che a causa della non emissione del parere non si era formato alcun silenzio-assenso, ha respinto il ricorso ritenendo che il parere della Soprintendenza fosse esaurientemente motivato e sostenendo che il provvedimento del Comune non si fosse adeguato per la forza vincolante di parere negativo, ma avesse espresso nuovamente una valutazione facendo proprie le argomentazioni della Soprintendenza che erano del tutto diverse da quelle che accompagnavano la proposta favorevole del Comune nel corso del procedimento».

### TRE MOTIVI DI APPELLO

Un ragionamento non condiviso ovviamente dal cittadino interessato, ma nemmeno dai giudici di secondo grado.

Tre i motivi di appello. Il primo ha posto l'accento sulla illegittimità del parere negativo della Soprintendenza, «in quanto reso oltre il termine di 45 giorni, di cui all'art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, essendosi già perfezionato il silenzio assenso ex art.17 bis l. 241/1990. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, tale ultima disposizione sopravvenuta all'art. 146 che troverebbe applicazione anche nelle materie c.d. "sensibili", compresa quella paesaggistica, in ragione del criterio temporale da cui deriverebbe

l'abrogazione implicita del precedente assetto normativo perché non risultano modificati né i volumi, né le superfici, trattandosi solo di opere interne per le quali era mancata la denuncia di attività e passibili di una richiesta di sanatoria ex art.37 d.P.R. 380/2001.

Inoltre l'istituto del silenzio assenso, sarebbe applicabile al procedimento di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un procedimento "polistrutturato", in cui le due amministrazioni coinvolte condividono la medesima funzione decisoria, che avrebbe natura sostanziale».

La seconda censura contestava la valutazione del Tar sull'esistenza di una motivazione esauriente nel parere della Soprintendenza: «Sostenere che l'edificio costituisca una testimonianza da tutelare costituisce una motivazione apparente poiché esso non ha mai formato oggetto di speciale protezione attraverso l'adozione di un provvedimento di vincolo storico-artistico-monumentale ai sensi degli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 42/2004».

Infine con il terzo motivo è stata contestata l'illegittimità del provvedimento di diniego del Comune, «in quanto motivato per relationem».

Ed è stato proprio quest'ultimo rilievo a risultare dirimente per ritenere fondato l'appello.

### PESANTE BACCHETTATA AL COMUNE

La questione del silenzio-assenso sull'autorizzazione paesaggistica proposta dal primo motivo per il Consiglio di Stato «pone una vexata quaestio che fino ad oggi non ha avuto una soluzione giurisprudenziale univoca e che andrebbe posta all'attenzione dell'Adunanza Plenaria». Dunque un nodo "intricato" e difficile da sciogliere, ma che in questo caso non è stato necessario affrontare. Scrive infatti il collegio della Terza Sezione che «nel caso di specie non è necessario tale rinvio per risolvere la questione giuridica proposta con l'appello poiché l'annullamento del provvedimento impugnato deriva da un'altra ragione sulla quale non vi è nessuna difformità di orientamento nel panorama giurisprudenziale».

Ed è l'assenza di una congrua motivazione al diniego espresso dal Comune. Spiega infatti la sentenza: «Quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l'art. 146 d.lgs. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell'organo ministeriale».

Di conseguenza «Il provve-


dimento diventa illegittimo se il Comune aderisce alle conclusioni negative della Soprintendenza limitandosi a motivare per relationem». Ed è proprio quanto verificatosi in questo caso: «Si tratta di quanto fondatamente denunciato con il terzo motivo di ricorso dal momento che il diniego di autorizzazione paesaggistica prende semplicemente atto del parere negativo definitivo della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli, addirittura dopo aver riportato il parere favorevole della Commissione per il paesaggio, senza argomentare perché aveva ritenuto più fondato il parere negativo della Soprintendenza rispetto a quello favorevole espresso dal suo organo consultivo».

La contraddizione in cui è caduto il Comune è stata rilevata dal Consiglio di Stato e punita con l'annullamento del provvedimento di diniego e la condanna al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 4.000 euro.

Il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego del Comune, ritenendo che l'assenza di una congrua motivazione al diniego fosse determinante

### Diniego immotivato

«... addirittura dopo aver riportato il parere favorevole della Commissione per il paesaggio, senza argomentare perché aveva ritenuto più fondato il parere negativo della Soprintendenza rispetto a quello favorevole espresso dal suo organo consultivo»



Vieni a scoprire il tuo nuovo negozio Vodafone

Il futuro è straordinario.

Ready?

 **vodafone**

**Rivenditore Autorizzato Vodafone**  
 Salvato Elettrodomestici Via G. B. Vico 12 - Ischia